

REGOLAMENTO (UE) N. 202/2011 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2011

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei prodotti della pesca e modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione per quanto riguarda i moduli di notifica preventiva, i parametri per le ispezioni in porto e i sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

informazioni specifiche nei moduli da utilizzare per la notifica preventiva di arrivi in porto e l'inserimento di criteri specifici nei parametri stabiliti per le ispezioni in porto.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 12, paragrafo 5, l'articolo 13, paragrafo 1, e l'articolo 52,

(4) L'allegato V del regolamento (CE) n. 1010/2009 reca un elenco di sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca che sono riconosciuti conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1005/2008. È opportuno che detto allegato faccia riferimento al programma di documentazione delle catture di tonno rosso dell'ICCAT, istituito dal regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

considerando quanto segue:

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1010/2009.

(1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 si applica ai prodotti della pesca quali definiti all'articolo 2 dello stesso. L'allegato I del suddetto regolamento reca l'elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di prodotti della pesca. Detto elenco può essere riveduto ogni anno e va modificato sulla base delle nuove informazioni acquisite nell'ambito della cooperazione amministrativa con i paesi terzi, di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1005/2008

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 1010/2009

Il regolamento (CE) n. 1010/2009 è così modificato:

(2) I prodotti cui non si applica la definizione di prodotti della pesca sono inoltre elencati nell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione ⁽²⁾, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008. Per evitare inutili duplicazioni, è opportuno elencare i prodotti in questione unicamente nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 e sopprimere pertanto l'allegato XIII del regolamento (CE) 1010/2009.

1) All'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera u):

(3) Il titolo I del regolamento (CE) n. 1010/2009 stabilisce disposizioni relative alle ispezioni di pescherecci dei paesi terzi da effettuare nei porti degli Stati membri. È necessario adeguare dette disposizioni all'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, concluso nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO). Tale adeguamento comporta l'inclusione di

«u) peschereccio cui è stata rifiutata l'autorizzazione a entrare in porto o a utilizzare le relative infrastrutture, in conformità all'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, concluso nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO);»

2) gli allegati IIA e IIB sono sostituiti dall'allegato II del presente regolamento;

⁽¹⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1.

